



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai rappresentanti delle OO.SS. del

Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

Carriera Dirigenziale Penitenziaria


Dirigenza Area Funzioni Centrali

OGGETTO: Avvio del servizio di rilascio della card CMG su tutto il territorio nazionale; delega ai Provveditorati del rilascio e della gestione delle tessere cartacee Modelli AT, e BT.

Si trasmette per opportuna informativa, la nota n. 0370955 del 21 ottobre 2020 dell'Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo, di questa Direzione Generale relativa alla materia in oggetto indicata.

IL DIRETTORE

Dr.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo
Sezione V

Ai Provveditorati Regionali
Loro Sedi

e, p.c.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I-Segreteria Generale
Sede

Alle Direzioni Generali
Sede

All'Ufficio IV – Segreteria rapporti sindacali
Sede

Alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati
Via Crescenzo
Roma

Al Responsabile degli acquisti
DAP

Al Consegretario
DAP

OGGETTO: avvio del servizio di rilascio della card CMG su tutto il territorio nazionale; delega ai Provveditorati del rilascio e della gestione delle tessere cartacee Modelli AT, e BT.

Con la presente circolare si intende disciplinare l'avvio del servizio delle card CMG (Carta Multiservizi Giustizia) su tutto il territorio nazionale e procedere alla contestuale delega ai Provveditorati ai fini del rilascio delle tessere cartacee modelli AT e BT.





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo
Sezione V

§ 1 PREMESSA

Le presenti disposizioni intendono realizzare i principi di razionalizzazione, snellimento e semplificazione delle attività poste in essere dal Dipartimento, che daranno maggiore celerità ed efficacia dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto al punto 179, della nota 5 marzo 2019, n. 72893, dal sig. Capo del Dipartimento, tenuto conto, inoltre, delle recentissime disposizioni con le quali sono stati dettati nuovi indirizzi operativi in relazione alla attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19.

§ 2 INFORMAZIONI UTILI ALL'AVVIO DEL SERVIZIO DELLA CARTA MULTISERVIZI GIUSTIZIA (CMG).

Alla luce delle recentissime disposizioni impartite in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, che hanno previsto, tra l'altro, che al fine di contemperare la continuità amministrativa con l'interesse della salute pubblica, ciascuna amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri datoriali *privilegi* modalità flessibili della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, ed utilizzo della modalità "lavoro agile" semplificato nella fase emergenziale (DPCM 13 ottobre 2020 e ss.); tenuto conto, altresì, delle indicazioni contenute nella nota 9 marzo 2019, n. 8690, con la quale il Direttore Generale DGSIA ha previsto, tra i requisiti indispensabili per l'accesso remoto ai sistemi informativi dell'amministrazione il possesso di una Carta multiservizi della Giustizia – Mod. AT elettronico (CMG), si ritiene necessario **l'avvio del servizio di rilascio delle citate su tutto il territorio nazionale** e affidare a ciascun Provveditorato tale compito in relazione ai dipendenti di ruolo, in servizio in servizio presso le strutture del territorio di competenza.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

Sezione V

Ciò premesso, si forniscono, di seguito, le informazioni necessarie per consentire ad ogni Provveditorato di gestire in piena autonomia il servizio in argomento.

- Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2010 (**allegato n. 1**), sono state stabilite le regole tecniche per il rilascio, in formato elettronico, della tessera personale di riconoscimento, (Modello ATe), ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche statali nonché al personale militare in attività di servizio ovvero in posizione di ausiliaria.
- Il decreto reca le regole tecniche delle Tessere di riconoscimento rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 66, comma 8, del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - **allegato n. 2**).
- Il Modello ATe, in base a quanto stabilito dal suddetto articolo, contiene le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) al fine di consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso un chip a contatto.
- All'atto del rilascio del Modello ATe è memorizzato il certificato tipo CNS associato alle relative quantità di sicurezza necessarie per il suo utilizzo.
- Il Modello ATe è gestito dall'amministrazione di appartenenza del titolare della card, secondo le procedure di cui al predetto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2010.
- L'art. 4 del decreto in argomento prevede l'elaborazione, da parte dell'Amministrazione emittente, di un «documento progettuale», redatto sulla base di uno schema-tipo adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la definizione dei parametri opzionali e delle specificità del sistema di emissione e, per quanto di competenza, con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Garante per la protezione dei dati personali.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

Sezione V

- Il suddetto Dipartimento con Decreto 10 maggio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012), ha definito lo schema-tipo, **(allegato n. 3)**, sulla cui base le singole amministrazioni possono elaborare il proprio documento di progetto.
- Le tessere elettroniche, se richiesto, possono essere valide per l'espatrio nei Paesi indicati dal Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, con nota 30 agosto 2011 n. 0006643 **(allegato 4)**.
- Le tessere hanno validità di 10 anni, con scadenza coincidente con la data del compimento degli anni del titolare, ai sensi dell'art. 7, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 **(allegato n. 5)**.

Si segnala, ad ogni buon fine, che l'ufficio III di questa Direzione generale manterrà la competenza per la gestione ed il rilascio delle tessere in argomento nei confronti dei dipendenti in servizio presso gli uffici del Capo del Dipartimento e nelle Direzioni Generali del DAP.

Le scuole di formazione del personale e gli istituti di istruzione saranno, invece, gestiti dal Provveditorato della Regione di ubicazione.

Tutto ciò premesso, codesti Provveditorati sono pregati di individuare un referente, a cui dovrà essere formalmente assegnato l'incarico di Operatore di registrazione (ODR)¹, il cui nominativo dovrà essere segnalato all'ufficio III di questa DGPR e alla DGSIA², affinché si possa dare avvio all'opportuno addestramento delle persone prescelte³ e possa essere concordata la modalità per la fornitura del materiale necessario e dei kit per l'inizializzazione delle carte elettroniche.

¹ Per l'abilitazione al sistema e la presa in carico dei pc.

² Ministero Giustizia – DOG – Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, mail: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.

³ Mediante apposite sessioni formative che si svolgeranno sulla piattaforma e-learning Teams, a cura della DGSIA.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo
Sezione V

§ 3 INFORMAZIONI UTILI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE CARTACEE MODELLO AT E BT

Per gli stessi principi di razionalizzazione, snellimento e semplificazione delle attività, sarà compito dei Provveditorati avviare anche il servizio di rilascio delle tessere cartacee modello **AT** (in favore dei dipendenti in servizio - *in attesa dell'avvio della procedura per il rilascio delle carte elettroniche che eliminerà, a regime, tale procedura* - e dei dipendenti cessati dal servizio) e **BT** (in favore del coniuge e dei figli dei dipendenti, in servizio e in quiescenza), con le modalità di seguito illustrate.

Al fine dell'avvio del servizio in argomento, si forniscono le seguenti informazioni.

- Le tessere personali di questa Amministrazione sono rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1967 n. 851 (**allegato n. 6**); esse sono documenti di riconoscimento validi a tutti gli effetti civili e si distinguono in mod. AT e mod. BT.
- La tessera mod. AT è rilasciata a tutti i dipendenti di ruolo dell'amministrazione in attività di servizio (*fino a quando non sarà completata la procedura di rilascio delle card CMG*) ed in quiescenza; la tessera mod. BT è, invece, rilasciata:
 - al coniuge del dipendente in attività di servizio ed in quiescenza;
 - ai figli minori degli anni 18 del dipendente in attività di servizio ed in quiescenza;
 - ai figli maggiori degli anni 18 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente in attività di servizio ed in quiescenza.
- Non hanno diritto ad ottenere la tessera i dipendenti destituiti, i dipendenti cessati senza diritto alla pensione, i dipendenti a carico dei quali è stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria, il coniuge separato legalmente o consensualmente, i figli con più di 18 anni di età.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

Sezione V

- In caso di smarrimento (scippo, distruzione, ecc.) è necessario effettuare la relativa denuncia presso gli uffici della Questura di Polizia o del Comando dei Carabinieri.
- Per il rilascio delle tessere in argomento è necessaria la compilazione delle dichiarazioni sostitutive (**allegato n. 7**) che risultano opportunamente aggiornate alla normativa vigente.
- Si allega, inoltre, l'elenco riepilogativo del materiale necessario alla compilazione ed al rilascio delle tessere in argomento (**allegato n. 8**).
- Le tessere cartacee, se richiesto, possono essere valide per l'espatrio nei Paesi indicati dal Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, con nota 30 agosto 2011, n. 0006643.
- Le tessere hanno validità di 10 anni, con scadenza coincidente con la data del compimento degli anni del titolare, ai sensi dell'art. 7, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.

Si segnala, ad ogni buon fine, che l'ufficio III di questa Direzione generale manterrà la competenza per la gestione ed il rilascio delle tessere in argomento nei confronti dei dipendenti in servizio presso gli uffici del Capo del Dipartimento e nelle Direzioni Generali del DAP.

Le scuole di formazione del personale e gli istituti di istruzione saranno, invece, gestiti dal Provveditorato della Regione di ubicazione.

Sarà cura del personale dell'ufficio III di questa DGPR, con la collaborazione del Consegnatario Dap, procedere al formale passaggio di consegne ai referenti individuati da codesti Provveditorati a seguito di un opportuno addestramento delle persone prescelte, a cura del personale della Sezione V dell'Ufficio III, e della fornitura del materiale necessario per la realizzazione delle tessere cartacee.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo
Sezione V

Le LL.SS.II. sono invitate a diramare la presente agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale con i mezzi ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità.

Si ringrazia e si saluta cordialmente.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 24 maggio 2010: Regole tecniche delle Tessere di
 riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851
 del 1967 rilasciate con modalità elettronica
 dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi
 dell'articolo 66, comma 88, del decreto
 legislativo n. 82 del 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2010)

**IL PRESIDENTE
 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, recante «Norme sui passaporti»;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, recante «Disciplina dell'uso della carta d'identita' e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio»;

Visto l'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di equipollenza alla carta di identita' delle tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visti gli articoli 7-vicies ter e 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, in materia di rilascio di documentazione in formato elettronico e di carte valori;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69» in cui si prevede che il CNIPA assuma la denominazione di DigitPA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Viste le disposizioni in tema di ordinamento giudiziario e, in particolare, il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e la legge 30 luglio 2007, n. 111, che attribuiscono specifici compiti e funzioni al personale di magistratura e al personale dell'amministrazione giudiziaria;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., recante «Regole tecniche della Carta d'identità elettronica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»;

Ravvisata l'opportunità di rilasciare al personale delle amministrazioni pubbliche statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 un documento di riconoscimento personale connesso con l'esercizio delle funzioni attribuite che consenta anche l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Ravvisata la necessità di fissare contenuti e regole tecniche uniformi;

Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per il rilascio, in formato elettronico, della tessera personale di riconoscimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 (di seguito: Modello ATe), ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale militare in attività di servizio ovvero in posizione di ausiliaria.

Art. 2

Caratteristiche di sicurezza

1. Il Modello ATe, in supporto plastico, con le caratteristiche

grafiche di cui al modello riportato nell'allegato A, e' dotato degli elementi fisici e logici di sicurezza e delle funzionalita', di cui all'allegato B, atti a consentire il controllo di autenticita' del documento.

Art. 3

Validita' e gestione ATe

1. Il Modello ATe e' valido cinque anni ed e' rilasciato e gestito dall'amministrazione di appartenenza del titolare secondo le procedure di cui all'allegato B.

Art. 4

Produzione

1. Il Modello ATe viene prodotto secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, con criteri di sicurezza definiti nell'ambito dei parametri tipici della carta valori.

2. Le attivita' di produzione, rilascio e gestione del Modello ATe sono definite in un documento progettuale elaborato dall'amministrazione emittente, sulla base di uno schema-tipo adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la definizione dei parametri opzionali e delle specificita' del sistema di emissione e, per quanto di competenza, con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il documento progettuale di cui al comma 2 si ritiene approvato acquisito il parere obbligatorio di DigitPA anche sulla conformita' dello stesso alla normativa vigente in materia di Carta nazionale dei servizi e firma digitale e sulla coerenza con le regole tecniche relative alla Carta d'identita' elettronica.

Art. 5

Supporti informatici

1. Il Modello ATe viene prodotto utilizzando i supporti informatici aventi le caratteristiche fisiche e logiche di cui all'allegato B.

2. Le caratteristiche fisiche e logiche dei supporti informatici assicurano la conformita' con quanto previsto per l'utilizzo della Carta nazionale dei servizi e la Carta d'identita' elettronica in materia di autenticazione ai servizi erogati in rete e alla firma digitale.

Art. 6

Particolari dati personali contenuti nel Modello ATe

1. Per le funzionalita' di cui all'art. 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005, il Modello ATe puo' contenere dati personali, anche biometrici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, per quanto concerne i dati sensibili, e fatto salvo, per il Ministero della difesa e per il personale del Corpo della guardia di finanza, quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 7**Pubblicazione documentazione**

1. La documentazione dettagliata degli standard tecnologici utilizzati dal Modello ATe per espletare le funzionalita' definite nel documento progettuale di cui all'art. 4, comma 2, e' pubblicata sul sito istituzionale di DigitPA.

2. Qualora l'amministrazione emittente ravvisi elementi ritenuti non idonei alla diffusione nella documentazione di cui al comma 1, chiede a DigitPA di non pubblicare gli elementi stessi.

Art. 8**Norme transitorie**

1. Le tessere di riconoscimento gia' realizzate o emesse alla data del presente decreto dal Ministero della giustizia, dal Ministero della difesa, ivi incluse quelle rilasciate dall'Arma dei carabinieri, e dal Corpo della guardia di finanza sono valide a tutti gli effetti di legge fino alla loro naturale scadenza o revoca.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

(Si ometto gli allegati A e B)

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

Art. 66.

Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:

a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;

b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile del suo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale.

4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DECRETO 10 maggio 2012

Approvazione dello schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e la gestione del Modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni. (12A08722)

(GU n.183 del 7-8-2012)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo;

Visto l'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, recante «istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visti gli articoli 7-vicies ter e 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, in materia di rilascio di documentazione in formato elettronico e di carte valori;

Visto l'art. 1496 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., recante «regole tecniche della Carta d'identita' elettronica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2010 recante Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967 rilasciate con modalita' elettronica dalle Amministrazioni

ello Stato, ai sensi dell'art. 66, comma 8, del decreto legislativo
n. 82 del 2005;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri che prevede l'elaborazione, da parte
dell'Amministrazione emittente, di un «documento progettuale»,
redatto sulla base di uno schema-tipo adottato dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per la definizione dei parametri
opzionali e delle specificita' del sistema di emissione e, per quanto
di competenza, con il Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Garante per la protezione dei
dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29
novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi e'
stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio
e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo
Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e
semplificazione e di disciplina delle innovazioni connesse all'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle
pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di
telecomunicazione;

Ravvisata la necessita' di definire uno schema-tipo di documento
progettuale che presenti contenuti e regole tecniche uniformi sulla
cui base le singole amministrazioni possono elaborare il proprio
documento di progetto;

Visto il bozzetto di Modello ATe, autorizzato, ai sensi degli
articoli 30 e 31 del decreto ministeriale 4 agosto 2003, recante
disposizioni in materia di vigilanza e controllo sulla produzione
delle carte valori, da parte dell'Ufficio X Direzione VI del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
ed approvato dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;

Visto il concerto espresso sullo schema-tipo di documento
progettuale dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la
definizione dei parametri opzionali e delle specificita' del sistema
di emissione e, per quanto di competenza, dal Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Garante per la
protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 24 maggio 2010, e' approvato lo schema-tipo di documento
progettuale, di cui all'Allegato 1, per la produzione, il rilascio e
la gestione del Modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2012

Il Ministro: Patroni Griffi

registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 329

Tessera di riconoscimento

emessa dalle Amministrazioni dello Stato

(Modello ATe)

<nome progetto>

Progetto del documento e del sistema di emissione per

<nome Amministrazione>

Sommarario

1	Riferimenti normativi.....
2	Definizioni.....
3	Soggetti coinvolti.....
4	Funzionalità della carta dell'Amministrazione.....
4.1	Funzionalità comuni (obbligatorie).....
4.2	Funzionalità aggiuntive (opzionali).....
5	Caratteristiche della carta dell'Amministrazione.....
5.1	Elementi comuni (obbligatorie).....
5.1.1	Sfondo di sicurezza del documento.....
5.1.2	Disposizione delle informazioni sulla carta (layout).....
5.1.3	Modalità con cui riportare le informazioni sul fronte e sul retro della carta.....
5.1.4	Chip a contatti.....
5.1.5	Chip RF.....
5.2	Elementi aggiuntivi (opzionali).....
5.2.1	Dati stampati sulla carta.....
5.2.2	Chip a contatti.....
5.2.3	Chip RF.....
6	Emissione e Gestione.....
6.1	Ciclo di vita della carta.....
6.1.1	Aggiornamento delle carte.....
6.1.2	Modalità di sospensione e revoca delle carte.....
6.2	Flusso di Lavoro (workflow) previsto per l'autorizzazione al rilascio.....
6.3	Acquisizione dati.....
6.4	Trasmissione dati.....
6.5	Personalizzazione.....
6.6	Distribuzione carte.....
6.7	Gestione del circolante.....
6.8	Restituzione / Distruzione delle Carte.....
7	Applicazioni o Servizi specifici implementati o da implementare.....

1 Riferimenti normativi

(1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2010 - "Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005"

(2) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ^ "Codice dell'Amministrazione Digitale" - di seguito "CAD"

(3) Decreto Ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»

2 Definizioni

Carta d'Identità Elettronica (di seguito CIE): documento di riconoscimento personale a fini di Polizia rilasciato dal Comune su supporto informatico. Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni

ecessarie per l'autenticazione in rete. All'esterno contiene gli elementi necessari per l'identificazione a vista.

arta Nazionale dei Servizi (di seguito CNS): documento informatico, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, con la finalita' di identificare in rete il titolare della carta. Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete.

igitPA : approva il documento progettuale elaborato dall'Amministrazione emittente di concerto con quanto stabilito nell'articolo 4 del DPCM 24 maggio 2010. E' l'Amministrazione che garantisce tramite un parere obbligatorio la conformita' del documento progettuale a requisiti di congruita' tecnico economica, garantendo anche la conformita' dello stesso alla normativa vigente in materia di CNS e firma digitale

Certificato di autenticazione (di seguito Cda): l'attestato elettronico che garantisce l'autenticita' del circuito che ha emesso il Modello ATe. Certificato X509 v3 della carta, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29 del CAD.

Certificato di firma (di seguito Cdf): l'attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare la firma elettronica al titolare e conferma l'identita' del titolare stesso. Si tratta di un certificato X509 v3, emesso da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che puo' essere utilizzato per la verifica delle firme elettroniche qualificate o digitali emesse in aderenza alla vigente normativa.

Certificatore (di seguito Ce): soggetto che presta servizi di certificazione delle informazioni necessari per l'autenticazione o per la verifica delle firme elettroniche. Si tratta di soggetti abilitati a prestare servizi di certificazione ai sensi dell'articolo 29 del CAD.

Chip RF: il supporto informatico di memorizzazione in tecnologia RF (radiofrequenze), integrato nella struttura fisica del Modello ATe, costituito da chip contactless (ICs).

Ente emittitore (di seguito EE): Ente responsabile della formazione e del rilascio del Modello ATe. E' la Pubblica Amministrazione che rilascia il Modello ATe ed e' responsabile della sicurezza del circuito di emissione e del rilascio della carta, garantendo la corretta gestione del ciclo di vita dell'ATE. Provvede alla realizzazione del progetto di emissione e gestione del ciclo di vita dell'ATE di concerto con IPZS.


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (di seguito IPZS): Azienda che esegue le fasi di produzione dell'ATE con metodi di sicurezza e qualita' produttiva tipici della carta valori. E' l'azienda che provvede alla fornitura ed all'inizializzazione delle carte a microprocessore, predispone opportunamente gli spazi dedicati alla firma digitale e agli elementi biometrici. Puo' provvedere alla personalizzazione del documento su richiesta dell'Ente Emittitore. Partecipa alla redazione del progetto di emissione e gestione del ciclo di vita dell'ATE insieme all'Ente Emittitore. Puo' supportare, su esplicita richiesta, l'Ente Emittitore nell'attuazione di progetti di gestione e diffusione dell'ATE.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF): Ente responsabile dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto e delle pubblicazioni ufficiali (DM 5 marzo 2004).

PIN utente: PIN utilizzato per l'accesso alle funzioni dell'ATE. E' il PIN, necessario per attivare le operazioni di autenticazione in rete, che viene consegnato al titolare dall'Ente emittitore con meccanismi di sicurezza.

Passera di riconoscimento - Modello ATe (di seguito Ate): Il documento di riconoscimento rilasciato dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.851 e realizzate con modalita' elettroniche. Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete. La carta ha come funzione primaria quella di documento di identificazione attraverso la fotografia del titolare ed i dati biografici ed amministrativi.

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale Immigrazione



AOO: RMPAC1
Prot.: 0006643 del 30/08/2011
uor: 400/C/IIdiv
Fasc: 23.20.1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/A/2011/23.20.1

OGGETTO: Rilevamento dei documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle frontiere.
Trasmissione del prospetto riepilogativo.
Aggiornamento del 23 agosto 2011.

- AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

Di seguito alla circolare N. 400/A/2011/23.20.1 Prot. 4776 del 13 giugno scorso, si è provveduto ad integrare l'unito prospetto con le informazioni di dettaglio comunicate dalle Autorità croate, egiziane e della Bosnia-Erzegovina.

L'elenco, ancora parziale, aggiornato al 23 agosto 2011 e sostitutivo del precedente (datato 10 giugno 2011) riporta i Paesi che hanno formalmente comunicato, al Ministero degli Affari Esteri, i documenti di viaggio validi per l'ingresso nel proprio territorio.

Si ribadisce che laddove, nel prospetto, il campo corrispondente ad uno dei documenti indicati (*passaporto ordinario, passaporto collettivo, carta d'identità¹, certificato di nascita con fotografia, tessera AT/BT*) non risulti compilato con un SI o con un NO, potranno applicarsi le disposizioni diramate precedentemente all'introduzione del *prospetto riepilogativo* in quanto sono ancora in corso le necessarie attività di verifica presso le competenti Autorità estere. Allo stesso modo, per i Paesi non presenti in elenco dovranno essere applicate le disposizioni precedentemente note.

Come detto, l'elenco sarà suscettibile di modifiche ogniquale volta le Autorità estere già inserite comunichino delle variazioni ovvero laddove quelle non presenti notifichino, ufficialmente, i documenti di viaggio ritenuti validi.

Appare utile ribadire, infine, che le informazioni contenute nel prospetto potrebbero subire improvvise modificazioni non comunicate con la necessaria tempestività al Ministero degli Affari Esteri, dalle medesime Autorità straniere. A tale riguardo, si comunica che le eventuali incongruenze dovranno essere, nell'immediato, segnalate al seguente indirizzo di posta elettronica aagg.dircentimm@interno.it.

Le SSLL sono pregate di voler sensibilizzare il personale e le Articolazioni dipendenti affinché sia sempre raccomandato ai connazionali di verificare l'attualità delle informazioni rese, mediante il diretto contatto delle Rappresentanze diplomatico-consolari del Paese estero di destinazione, presenti in Italia.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Bonconi

RR/ufficio AAGG

¹ Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio scorso è stata pubblicata la legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della *carta d'identità ai minori*.

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO

* Tratto da documento elaborato dal Ministero degli Affari Esteri - Aggiornato al 23 Agosto 2011

PAESE	Passaporto	Passaporto collettivo	Carta d'identità ⁽¹⁾	Certificato di nascita e cittadinanza per minori di anni 15	Tesserata AT/BT (per i dipendenti dello Stato)	Annotazioni/Restrizioni
*ALBANIA	sì	no	sì	no	no	
*ALGERIA	sì	no	no	no	no	
*ANDORRA	sì	sì	sì	no	sì	
*ANGOLA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 12 mesi
*ANTIGUA E BARBUDA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi
*ARABIA SAUDITA	sì	no	no	no	no	
*ARGENTINA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi
*ARMENIA	sì	no	no	no	no	
*AUSTRALIA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi
*AUSTRIA	sì	sì	sì	sì	sì	
*AZERBAIGIAN	sì	no	no	no	no	
*BAHAMAS	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua di almeno tre mesi dalla data di partenza dalle Bahamas, ma viene suggerita una validità residua di almeno sei mesi
*BANGLADESH	sì	no	no	no	no	
*BELGIO	sì	no	sì	sì	no	Riconosciuti i certificati di nascita per minori di anni 15 muniti di timbro della Questura ed emessi a partire dal 07/6/2010; i certificati di nascita per minori di anni 15 rilasciati anteriormente a tale data sono da ritenere validi fino alla data di scadenza. Riconosciuto l'elenco dei partecipanti a viaggi scolastici debitamente vidimati dalla Questura competente (Decisione del Consiglio d'Europa del 30/11/1994 - 94/795/GAI)
*BIELORUSSIA	sì	no	no	no	no	
*BOLIVIA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi dall'entrata nel Paese
*BOSNIA-ERZEGOVINA	sì	sì	sì	no	no	NON è riconosciuto il certificato di proroga cartaceo della carta d'identità. Per i minori di anni 18 che non siano in possesso di un documento che indichi i nomi dei genitori o che viaggino da soli o accompagnati da uno solo dei due genitori, è richiesta una dichiarazione di assenso dell/i genitore/i o di chi ne fa le veci che attesti l'affidamento, nonché una copia del certificato di nascita dal quale evincere i nomi dei genitori.
*BOTSWANA	sì	no	no	no	no	
*BRUNEI	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi dall'entrata nel Paese
*BULGARIA	sì		sì			Certificato di proroga cartaceo della carta d'identità elettronica non riconosciuto
*BURUNDI	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi
*CAMBOGIA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario di almeno 6 mesi
*CAMERUN	sì	no	no	no	no	
*CIAD	sì	no	no	no	no	
*CILE	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi
*CIPRO	sì	no	sì	sì	no	<i>Certificato di nascita per minori di anni 15: nel caso di minori che viaggiano accompagnati da persone diverse dai genitori o che viaggiano da soli oltre il 14° anno di età, occorre l'atto di assenso firmato dai genitori presso la Questura.</i>
*COLOMBIA	sì	no	no	no	no	
*CONGO	sì	sì	no	no	no	Validità residua 6 mesi
*COSTARICA	sì	sì	no	no	no	Il passaporto collettivo viene riconosciuto solo per casi particolari, previa espressa richiesta formale da parte dell'Ambasciata d'Italia di San José.
*CROAZIA	sì	sì	sì	sì	sì	E' accettato il rinnovo cartaceo della carta d'identità elettronica, purché esibito unitamente alla carta elettronica scaduta. E' confermato il riconoscimento della carta di identità cartacea rinnovata mediante l'apposizione del relativo timbro di proroga della validità, apposto sullo stesso documento. <i>Certificato di nascita per minori di anni 15: nel caso di minori che viaggiano accompagnati da persone diverse dai genitori o che viaggiano da soli oltre il 14° anno di età, occorre l'atto di assenso firmato dai genitori presso la Questura.</i>
*CUBA	sì	no	no	no	no	
DANIMARCA	sì		sì	sì		<i>I certificati di nascita con fotografia sono validi a condizione che il minore viaggi accompagnato dai soli genitori, anché separatamente.</i>
*ECUADOR	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto superiore a 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO

* Tratto da documento elaborato dal Ministero degli Affari Esteri - Aggiornato al 23 Agosto 2011

Paese	Passaporto	Passaporto collettivo	Carta d'identità (1)	Certificato di nascita e cittadinanza per minori di anni 15	Tessera AT/BT (per i dipendenti dello Stato)	Annotazioni/Restrizioni
EGITTO	sì	no	sì	no	no	Passaporto con validità residua di 6 mesi. Solo per turismo, carta d'identità cartacea ed elettronica con validità residua di 6 mesi, unitamente a 2 foto tessera per rilascio visto ingresso. A seguito dell'introduzione, in Italia, della carta d'identità per i minori di anni 15, le Autorità egiziane hanno ritenuto opportuno precisare che è consentito l'ingresso nel Paese anche ai minori di anni 15, titolari di carta d'identità valida per l'espatrio, alle medesime condizioni indicate in precedenza (solo per turismo; con carta d'identità cartacea ed elettronica con validità residua di 6 mesi, unitamente a 2 foto tessera per rilascio del visto ingresso). NON è riconosciuto il certificato di proroga cartaceo della carta d'identità elettronica. NON è più riconosciuto il timbro di proroga della validità, apposto sulla carta d'identità cartacea.
EL SALVADOR	sì	no	no	no	no	
EMIRATI ARABI UNITI	sì	no	no	no	no	Consigliato passaporto individuale anche per i minori
ERITREA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi oltre la data di validità del visto
ESTONIA	sì	no	sì	no	no	
ETIOPIA	sì	no	no	no	no	
REP. JUGOSLAVA E MACEDONIA	sì	sì	sì	no	no	1) Passaporto con validità di almeno 3 mesi; 2) Iscritti in passaporto collettivo devono entrare e uscite sempre insieme; 3) Carta d'identità con indicazione "valida per espatrio"; 4) Il certificato di proroga cartaceo della carta d'identità non è riconosciuto.
FEDERAZIONE RUSSA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi dalla data di scadenza del visto
FILIPPINE	sì	no	no	no	no	
FINLANDIA	sì	no	sì	sì	no	
FRANCIA	sì	sì	sì	sì	sì	Valido anche per i Territori francesi d'Oltremare (Guadelupe, Guyana, Mayotte, Martinica, Reunion, St. Pierre e Miquelon) Per i minori iscritti sul passaporto del genitore è richiesto anche il certificato di nascita
GEORGIA	sì	no	no	no	no	
GERMANIA	sì		sì	sì	sì	
GHANA	sì	no	no	no	no	Presso l'Aeroporto Internazionale di Kotoka tutti i passeggeri titolari di passaporto ordinario saranno sottoposti alla rilevazione dei loro dati biometrici (nota del Ministero degli Affari Esteri del 22/8/2011)
GUYANA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi
HONG KONG	sì	no	no	no	no	Il passaporto deve essere valido fino alla data di uscita del Paese. Non consentito l'ingresso con passaporto valido ma senza pagine vuote per i visti.
INDONESIA	sì	no	sì			
KIRIBATI	sì	no	no	no	no	
KAZAKHSTAN	sì	no	sì	sì	sì	
KENYA	sì	no	no	no	no	
KIRGHIZIA	sì	no	no	no	no	
LAOS	sì	no	no	no	no	
LEBANON	sì	no	no	no	no	Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi
LIBERIA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario di almeno 6 mesi dalla data di ingresso
LITUANIA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi
MACEDONIA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese
MADAGASCAR	sì	no	sì	sì	no	Segnalati problemi con Aer Lingus e Ryanair che a volte hanno rifiutato l'imbarco con il certificato di nascita per minori Certificato di proroga cartaceo della carta d'identità elettronica non accettato, essendo il testo solo in italiano
MALDIVE	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario fino al termine del soggiorno previsto
MARSHALL	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario di almeno 6 mesi dal termine del soggiorno previsto
MOLDOVA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario di almeno 6 mesi dalla data di ingresso
KAZAKHSTAN	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi. Visto valido rilasciato da Rappresentanza del Kazakistan.
MYANMAR	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario di almeno 6 mesi
KIRGHIZIA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi. Visto valido rilasciato da Rappresentanza del Kirghizistan oppure all'aeroporto Manas della capitale Bishkek.
NEPAL	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario di almeno 6 mesi dal termine del soggiorno previsto
NOVOPAVLOVSK	sì	sì	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto superiore a 6 mesi
PAKISTAN	sì	no	no	no	no	
PALAU	sì	sì	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario di almeno 6 mesi Richiesta validità del passaporto collettivo di 6 mesi

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO

* Tratto da documento elaborato dal Ministero degli Affari Esteri - Aggiornato al 23 Agosto 2011

PAESE	Passaporto	Passaporto collettivo	Carta d'identità ⁽¹⁾	Certificato di nascita e cittadinanza per minori di anni 15	Tessera AT/BT (per i dipendenti dello Stato)	Annotazioni/Restrizioni
*LETONIA	sì	sì	sì	sì	sì	1) Il minore con certificato di nascita deve essere accompagnato da uno dei genitori o da persona delegata, ma le Autorità si sono riservate una ulteriore valutazione, la cui determinazione non è ancora pervenuta. Si suggerisce di verificare con l'Ambasciata lettone prima della partenza. 2) Passaporto collettivo valido solo se esibito insieme a passaporto o carta di identità individuale.
*LESOTHO	sì	no	no	no	no	
*LIBANO	sì	no	no	no	no	
*LIBIA	sì	no	no	no	no	1) I dati essenziali del passaporto vanno tradotti in arabo. 2) Esenzione dalla traduzione per motivi di turismo a partire dal 02/08/2009. 3) Richiesta validità residua di 6 mesi 4) Proibito ingresso in presenza di visto di ingresso in Israele.
*LIECHTENSTEIN	sì	no	sì	no	no	
*LITUANIA	sì	sì	sì	no	no	Il riconoscimento del certificato di proroga cartaceo della carta d'identità elettronica è attualmente alla studio
*LUSSEMBURGO	sì	sì	sì	no	no	Passaporto collettivo accettato solo per i minori di anni 18. Il certificato di nascita con fotografia per i minori di anni 15 NON è più valido.
*MADAGASCAR	sì	no	no	no	no	
*MALAWI	sì	no	no	no	no	
*MALAYSIA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi
*MALDIVE	sì	no	no	no	no	
*MALI	sì	no	no	no	no	
MALTA	sì		sì	sì	sì	
*MAROCCO	sì	no	sì	no	no	La carta d'identità cartacea ed elettronica valida per l'espatrio è accettata esclusivamente per gruppi di almeno 8 turisti con viaggi organizzati da tour operator.
*MAURITIUS	sì	no	no	no	no	
*MOLDOVA	sì	no	no	no	no	Il titolare del passaporto è tenuto a lasciare il territorio moldavo entro il termine di validità del documento stesso.
*MONACO	sì	no	sì	no	no	
*MONTENEGRO	sì	sì	sì	sì	no	
*MOZAMBICO	sì	no	no	no	no	Validità residua passaporto 6 mesi
*MYANMAR	sì	no	no	no	no	
*NAMIBIA	sì	no	no	no	no	
*NEPAL	sì	no	no	no	no	
*NORVEGIA	sì	no	sì	sì	no	Certificato di proroga cartaceo della carta d'identità elettronica non accettato, essendo il testo solo in italiano
*NUOVA ZELANDA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 3 mesi dal termine del soggiorno previsto
OLANDA	sì	no	sì	sì	sì	
*OMAN	sì	no	no	no	no	
*PAKISTAN	sì	no	no	no	no	
*PARAGUAY	sì	no	no	no	no	
*PERÙ	sì	sì	no	no	no	
POLONIA	sì	no	sì	sì	no	
PORTOGALLO	sì	no	sì	sì	sì	
*QATAR	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario di almeno 6 mesi dalla data di ingresso
*REGNO UNITO	sì		sì			
REP. CECA	sì	sì	sì	no	sì	Il certificato di nascita con fotografia per minori di anni 15 attualmente non è riconosciuto, ma l'uso è ammesso esclusivamente in occasione di viaggi di gruppo, a seguito di emissione di un passaporto collettivo.
*REP. CENTRAFRICANA	sì	no	no	no	no	
*REP. DI COREA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario di almeno 3 mesi dalla data di ingresso
*REP. DI SERBIA	sì	no	sì	no	no	Dal 12 giugno 2010 è accettata anche la carta d'identità in corso di validità
*REP. DI SLOVENIA	sì	sì	sì	sì	sì	1) L'Ambasciata della Rep. di Slovenia a Roma ha precisato, il 28/01/2011, che il passaporto collettivo è un documento valido per l'ingresso o il transito, purché le persone elencate nel passaporto collettivo possano essere identificate mediante un documento d'identità personale (la carta d'identità). La stessa Autorità diplomatica ha precisato che per tale passaporto collettivo non è possibile rilasciare un visto d'ingresso. 2) Riconosciuto l'elenco dei partecipanti a viaggi scolastici (studenti, cittadini di Paesi Terzi residenti in uno Stato dell'UE accompagnati da un docente dell'istituto scolastico che organizza il viaggio) debitamente vidimato dalla Questura competente (Decisione del Consiglio d'Europa del 30/11/1992 - 94/795/GAI)
*REP. DOMINICANA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario per l'intera durata del soggiorno
*REP. POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario di almeno 6 mesi dalla data di ingresso
*ROMANIA	sì	sì	sì	sì	sì	
*RUANDA	sì	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO

* Tratto da documento elaborato dal Ministero di Affari Esteri - Aggiornato al 23 Agosto 2011

PAESE	Passaporto	Passaporto collettivo	Carta d'identità ⁽¹⁾	Certificato di nascita e cittadinanza per minori di anni 15	Tessera AT/BT (per i dipendenti dello Stato)	Annotazioni/Restrizioni
*TUVALU	si	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto ordinario di almeno 3 mesi dal termine del soggiorno previsto
*UCRAINA	si	no	no	no	no	
*UGANDA	si	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi
*UNGHERIA	si	si	si	no	no	Accettato anche il rinnovo cartaceo della carta di identità elettronica, purché esibito unitamente alla carta elettronica scaduta. Il passaporto collettivo è accettato purché accompagnato da altro documento di riconoscimento (per gli adulti) e da certificato di nascita con fotografia timbrato, ai fini dell'espatrio, dalla Questura (per i minori di anno 15).
*URUGUAY	si	no	no	no	no	
*UZBEKISTAN	si	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 3 mesi
*VIETNAM	si	no	no	no	no	Richiesta validità residua del passaporto di almeno 6 mesi
*YEMEN	si	no	no	no	no	
*ZAMBIA	si	no	no	no	no	
*ZIMBABWE	si	no	no	no	no	

- (1) Sulla Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio scorso è stata pubblicata la legge 12 luglio 2011, n.160, di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n.773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori.

N.B.: LE SUDDETTE INFORMAZIONI VENGONO FORNITE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO. SI RACCOMANDA DI VERIFICARE L'ATTUALITÀ DELLE INFORMAZIONI, MEDIANTE IL DIRETTO CONTATTO CON LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI DEL PAESE ESTERO DI DESTINAZIONE, PRESENTI IN ITALIA.

Art. 7

Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di riconoscimento

1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. 851

Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato.

Vigente al: 14-11-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 289 e 292 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente nuovo testo delle condizioni e tariffe per trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911; " Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1959, che approva il regolamento per i trasporti militari, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1959, n. 251;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1962, che approva il nuovo testo delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1962, n. 334;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).

È rilasciato analogo documento personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui allo allegato B):

- a) al coniuge del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;
- b) ai figli minori degli anni 18 del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;
- c) ai figli maggiori degli anni 18 inabili a proficuo lavoro a

*** NORMATTIVA - Stampa ***

carico del dipendente, civile o militare, in attivita' di servizio ed in quiescenza.

Art. 2.

La tessera personale di riconoscimento e' documento valido ai fini dell'identita' personale del titolare nonche':

a) per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore a L. 600.000; ((2))

b) per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identita', come titolo valido per l'espatrio.

La predetta tessera e', altresì, documento valido per usufruire della riduzione ferroviaria, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, quando sulla stessa sia apposta, mediante stampiglia, la dicitura "valida per la riduzione ferroviaria", seguita dalla firma del funzionario responsabile.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il limite di L. 600.000 di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e' elevato a lire 2.400.000".

Art. 3.

La tessera personale di riconoscimento e' valida per cinque anni e puo' essere convalidata una sola volta per un eguale periodo di tempo. ((4))

Il documento e' rilasciato e convalidato dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente.

In caso di smarrimento della tessera personale di riconoscimento il dipendente deve farne circostanziata denuncia all'Amministrazione di appartenenza; egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale."

Art. 4.

La tessera personale di riconoscimento e' ritirata al dipendente destituito dall'impiego, nonche' al dipendente cessato dal servizio senza diritto a pensione.

La tessera personale di riconoscimento e' altresì ritirata al dipendente a carico del quale e' stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

La tessera personale di riconoscimento rilasciata al coniuge e' ritirata nei casi di separazione legale o consensuale. Analogo provvedimento e' adottato nei riguardi del figlio del dipendente che abbia raggiunto gli anni ventuno e che non si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell'art. 1.

La tessera personale di riconoscimento e' altresì ritirata nei confronti del coniuge e dei figli del dipendente destituito, nonche'

ALL. 3

del coniuge e dei figli del dipendente cessato dall'impiego senza diritto a pensione.

Art. 6.

Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per l'espletamento di dette funzioni.

Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione ferroviaria, ma nei cui confronti, in base agli articoli precedenti, non puo' rilasciarsi la tessera di riconoscimento o ne sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.

Art. 7.

La tessera personale di riconoscimento per il dipendente in attivita' di servizio e per quello in quiescenza:

- a) indica: l'Amministrazione rilasciante, il titolo accademico, il nome, il cognome, la qualifica o il grado, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile del titolare;
- b) descrive: le caratteristiche somatiche del titolare;
- c) contiene: la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.

Per i dipendenti in quiescenza la tessera personale di riconoscimento deve altresì indicare lo stato di pensionato del titolare. Gli uffici competenti al rilascio sono tenuti ad annotare il cambiamento di stato sulla tessera del dipendente collocato a riposo e su quelle dei familiari.

Art. 8.

La tessera personale di riconoscimento per il coniuge ed i figli del dipendente:

- a) indica: l'Amministrazione rilasciante, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile del titolare, la relazione di parentela con il dipendente, il nome e cognome del dipendente, la qualifica o il grado di quest'ultimo, lo stato di pensionato qualora il dipendente sia collocato a riposo;
- b) descrive: le caratteristiche somatiche del titolare;
- c) contiene: la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.

La fotografia non e' richiesta per i figli minori degli anni 10, salvo nel caso di espatrio.

Art. 9.

La domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento e' presentata, su carta semplice, all'Amministrazione di appartenenza del dipendente.

Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento ai figli del dipendente la domanda e' redatta e sottoscritta dal dipendente stesso. La domanda, ai fini della disposizione contenuta nella lettera b) del precedente art. 2, deve contenere la dichiarazione di assenso del dipendente.

Nei casi di mancato assenso sulla tessera personale di riconoscimento deve essere apposta, mediante stampiglia, la dicitura "non valida per l'espatrio".

Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento al coniuge la domanda, redatta e sottoscritta dal dipendente, deve contenere la dichiarazione di inesistenza di provvedimento di separazione legale o consensuale. Nel caso di morte o di incapacita' del dipendente la domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento al coniuge che ne abbia diritto e' presentata e sottoscritta dal coniuge medesimo; per i figli minori da chi esercita la patria potesta' o la tutela.

Art. 10.

La tessera personale di riconoscimento di cui al presente decreto non e' rilasciata alle persone con rapporto d'impiego diverso da quello indicato nel precedente art. 1.

Art. 11.

Il costo unitario della tessera personale di riconoscimento e' a carico del richiedente.

Nessun diritto, al di fuori del costo unitario, e' dovuto per il rilascio e la convalida della tessera personale di riconoscimento.

Il costo unitario della tessera e le eventuali variazioni sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 12.

((Le tessere ferroviarie rilasciate o rinnovate entro il 31 dicembre 1968 a norma delle disposizioni abrogate dal presente decreto restano valide sino alla loro scadenza)).

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili col presente decreto, ad eccezione di quelle riguardanti le concessioni ferroviarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 luglio 1967

SARAGAT

MORO - FANFANI - TAVIANI
- REALE - PRETI - CO
LOMBO - TREMELLONI -
SCALFARO - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti addi' 25 settembre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 1. - GRECO

ALLEGATO A

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – esente da bollo ai sensi dell’ Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e Legge 12 novembre 2011, n. 183)

Il/la sottoscritt.....

Cognome.....Nome

(per le donne indicare il cognome da nubile), dipendente dell’Amministrazione penitenziaria con la/il qualifica/profilo professionale.....

Richiede che venga rilasciata la tessera di riconoscimento

a se medesim.....

A tal fine dichiara che:

è nat... a (prov.....) il ed è residente a (prov.) in via n..... stato civile..... statura..... capelliocchi..... segni particolari.....

e che l’allegata foto è quella del sottoscritto.

al familiare.....

relazione di parentela.....(nel caso del coniuge precisare se esiste provvedimento di separazione o di divorzio).

A tal fine dichiara che:

è nat... a (prov.....) il ed è residente a (prov.) in via n..... stato civile..... statura..... capelliocchi..... segni particolari.....

e che l’allegata foto è del suddetto familiare.

al familiare.....

relazione di parentela.....

(nel caso di figli la tessera è spettante fino al compimento del diciottesimo anno di età:

A tal fine dichiara che:

è nat... a (prov.....) il ed è

residente a (prov.) in

via n.....

stato civile..... statura..... capelli

.....occhi..... segni particolari.....

e che l'allegata foto è del suddetto familiare.

al familiare.....

relazione di parentela.....(nel caso del coniuge precisare se esiste provvedimento di separazione o di divorzio).

A tal fine dichiara che:

è nat... a (prov.....) il ed è

residente a (prov.) in

via n.....

stato civile..... statura..... capelli

.....occhi..... segni particolari.....

e che l'allegata foto è del suddetto familiare.

al familiare.....

relazione di parentela.....(nel caso del coniuge precisare se esiste provvedimento di separazione o di divorzio).

A tal fine dichiara che:

è nat... a (prov.....) il ed è

residente a (prov.) in

via n.....

stato civile..... statura..... capelli

.....occhi..... segni particolari.....

e che l'allegata foto è del suddetto familiare.

DICHIARA INOLTRE

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto o documento equipollente, di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in conformità alle disposizioni dettate dal D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649.

Dichiarazione per ottenere la tessera di riconoscimento (Mod. AT-BT) valida per l'espatrio.

Il/la sottoscritt....., come sopra generalizzat..., chiede il rilascio de document per se e per i... familiar....., valid... per l'espatrio.

Essendo il figlio/ i figli minore/i, il proprio coniuge ha espresso il proprio assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio, come da dichiarazione dalla stessa di seguito rilasciata.

Il/la sottoscritt.....coniuge di.....acconsente che il richiesto documento venga rilasciato con validità ai fini dell'espatrio ed allega copia del documento di identità in corso di validità.

Firma **autenticata** del coniuge.....

Luogo e data.....

Il/la dichiarante.....

(Firma per esteso e leggibile)

Il/la sottoscritt.... è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione.

Chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici conseguiti e subisce sanzioni penali.

Chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il/la dichiarante.....(Firma per esteso e leggibile)

NON POSSONO OTTENERE IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (art.3 – l. 1185/67)

- I genitori che avendo figli minori non ottengono l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato o divorziato e che dimori nel territorio della Repubblica; L'altro genitore deve firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare. Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il richiedente del documento potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente **firmato in originale** (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio **firmata in originale** (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Ribadiamo che tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.
- coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli artt.3 e seguenti della l. 27 dicembre 1956, n°1423.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- 1- Ha diritto al rilascio del documento il personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- 2- il presente modello, puntualmente compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso a all'Ufficio III della Direzione generale del personale e delle risorse-Sezione V-Rilascio tessere Mod. AT/BT;
- 3- in caso di rinnovo alla richiesta deve essere allegato il documento scaduto;
- 4- in caso di smarrimento o furto, alla richiesta di rilascio di nuovo documento, si deve allegare copia della denuncia all'autorità competente;
- 5- al presente modello occorre un esemplare della fotografia, di data recentissima, formato tessera, su fondo chiaro a capo scoperto e stampate su carta di buona qualità, con firma leggibile sul retro;
- 6- alle richieste per i familiari si deve compilare anche l'autocertificazione dello stato di famiglia;
- 7- per i figli minori se il documento deve essere utilizzato per l'espatrio, per il rilascio è necessario l'assenso scritto, con firma autenticata, dell'altro coniuge. Non hanno diritto al rilascio del documento i figli maggiorenni; il documento va riconsegnato a questo Ufficio al compimento della maggiore età. Hanno altresì diritto al rilascio del documento i figli maggiorenni se dichiarati permanentemente e totalmente inabili al lavoro da certificazione della ASL di competenza, da presentare per il rilascio del documento stesso;
- 8- la tessera è valida per 10 anni; dopo il primo quinquennio dal rilascio deve essere convalida per ulteriori 5 anni, anche dalla stessa Direzione di appartenenza;
- 9- le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale.

Con apposita istanza, da allegare alla richiesta del documento, si può richiedere l'omissione dello stato civile; lo stato civile è obbligatorio nelle richieste di documento per i figli minori e coniuge. Il documento è di per sé valido per l'espatrio, salvo non vi sia apposta la dicitura "NON VALIDO PER L'ESPATRIO" da richiedere all'atto della presentazione della domanda.

(Firma del richiedente per presa visione)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del Personale Amministrativo e Tecnico di ruolo e non di ruolo
Sezione V

MATERIALE DA ACQUISTARE PER EMETTERE TESSERE AT E BT FORMATO CARTACEO:

- 1000 Tessere AT (fabbisogno biennale/triennale a PRAP);
- 1000 tessere BT (fabbisogno biennale/triennale a PRAP);
- Stampante ad aghi tipo Mod. Epson LQ2090 o similari;
- Occhiellatrice ad 1 testa a leva per occhielli in acciaio ramato 9 mm con scritta Garanzia;
- 1 scatola da 10.000 pz di occhielli in acciaio ramato 9 mm con scritta Garanzia per fototessera (fabbisogno pluriennale a PRAP)
- Timbro a secco per fototessera con scritta "Ministero della Giustizia";
- Programma informatizzato per stampare e catalogare le varie tessere in arrivo, fatte e spedite;
- Timbro tondo con scritta "Ministero della Giustizia"
- Timbro con scritta "In Quiescenza"
- Materiale vario per spedizione (buste di ogni tipo).